



REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 141/A V Legislatura

1

ASSESSORATO Leggioneria

15 APR. 1993

SETTORE Leggioneria

UFFICIO LA 99 segreteria

Prot. N. 207P/001959/1004 Pos. 1004 All. n.

Risp. al Foglio n. del

AL la segreteria della Presidenza della Giunta Regionale
all'Assessorato P.I. - Diritto Studio
Settore lavoro e Cooperazione

etc

scelto

Oggetto: d.d.p. "Iniziativa tecnica a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8.11.91 n. 381 "disciplina delle cooperative sociali"

Si trasmette, per quanto di competenza, lo schema di d.d.p. in oggetto indicato, significando che questo settore non ha adempimenti da espletare, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Il Coordinatore
Calli

REGIONE PUGLIA
16. APR. 1993
ARRIVO

REGIONE PUGLIA
PRESIDENZA
16.04.93 012084

lyj
A. D'Amico

REGIONE PUGLIA

3

RELAZIONE

La legge n. 381/91 introduce nel nostro ordinamento giuridico nuove norme destinate ad incidere radicalmente nella materia della cooperazione intesa secondo i canoni tradizionali.

Questi, infatti, indicano nella tutela dell'interesse dei soci il fine della cooperazione, mentre la cooperazione sociale ha lo scopo "di perseguire l'interesse generale della comunità alla formazione umana e all'integrazione sociale dei cittadini" (primo comma, art. 1 L. 8/11/91, n. 381).

Quindi, la legge istituisce e disciplina una nuova particolare forma d'impresa, in forma cooperativa, destinata a soddisfare esclusivamente fini di interesse generale:

- come importante strumento di politica del lavoro a favore di persone che incontrano difficoltà ad un proficuo inserimento nel lavoro per motivi soggettivi di carattere temporaneo o permanente;

- come importante strumento di politica sociale destinato a dar vita a servizi sociali più efficaci ed efficienti rispondenti alle effettive esigenze degli enti pubblici.

In ossequio al disposto di cui all'art. 9 della L. 381/91, la Regione Puglia intende dotarsi del presente strumento legislativo recante le norme attuative.

Le linee fondamentali del d.d.l. regionale si possono così sintetizzare:

1) l'art. 2 opera una precisa distinzione tra:

A) le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi individuabili in quei servizi sociali, assistenziali ed educativi, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria;

B) le cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ed operanti nei campi di attività coerenti con le indicazioni del Piano di Sviluppo Regionale.

Dalla distinzione così delineata scaturisce che ciascuna cooperativa sociale può operare nell'uno o nell'altro campo ma non in entrambi.

2) l'art. 3 definisce la percentuale massima dei soci volontari i quali, in quanto soci a tutti gli effetti, concorrono a formare il numero minimo della base sociale della cooperativa secondo la vigente normativa.

REGIONE PUGLIA

3) all'art. 4 vengono dettate norme sull'istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali, sulla sua tenuta e aggiornamento, sulle condizioni per l'iscrizione.

In particolare, viene costituita un'apposita Commissione avente lo scopo di esprimere parere sulle singole richieste di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali.

Inoltre nello stabilire che l'Albo regionale non rappresenta un mero duplicato del Registro Prefettizio, viene sancito il principio secondo cui l'iscrizione all'Albo rappresenta per la cooperativa sociale la condizione per accedere a tutti gli interventi regionali;

4) l'art. 6, in linea con il dettato normativo della legge quadro nazionale, disciplina la materia delle convenzioni che le cooperative sociali possono stipulare anche in deroga alle disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione.

5) all'art. 7 viene integrata la Consulta Regionale istituita con L.R. 23/88 - recante "Disciplina organica degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" - con n. 4 (quattro) rappresentanti delle cooperative sociali;

6) agli artt. 8 e 9 viene previsto:

- attraverso la predisposizione di una relazione annuale da parte della Commissione di cui all'art. 4 una verifica sistematica sullo stato di attuazione della legge;

- attraverso la presentazione di una relazione triennale da parte della Giunta Regionale al Consiglio Regionale, la possibilità di proporre emendamenti a seguito di una valutazione della rispondenza della nuova forma d'impresa ai bisogni e dei destinatari dei servizi di cui all'art. 2 e dei cittadini portatori di handicaps nonché degli effetti delle iniziative adottate a conclusione di un arco temporale piuttosto ampio ma circoscritto.

Il presente d.d.l. non comporta, comunque, alcun onere finanziario.

REGIONE PUGLIA

5

Oggetto: d.d.l.- "Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8/11/91, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali".

- ART. 1 Finalità
- ART. 2 Cooperative sociali - Definizione
- ART. 3 Soci volontari
- ART. 4 Albo regionale
- ART. 5 Raccordi
- ART. 6 Convenzioni -
- Art. 7 Consulta Regionale della Cooperazione
- ART. 8 Relazione annuale
- ART. 9 Relazione triennale

REGIONE PUGLIA

ART. 1

(Finalità)

1 - La Regione Puglia, nel rispetto degli artt. 45 e 117 della Costituzione nonché dell'art. 17 dello Statuto, in armonia con la normativa nazionale, favorisce lo sviluppo e promuove iniziative a sostegno delle cooperative sociali.

ART. 2

(Cooperative sociali - Definizione)

1 - Si considerano cooperative sociali quelle che, in applicazione della lettera a) del 1º comma dell'art. 1 della legge n. 381/91, gestiscono servizi socio sanitari ed educativi disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.

2 - Si considerano, altresì, cooperative sociali quelle che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del 1º comma dell'art. 1 della legge n. 381/91.

3 - Le cooperative sociali di cui al secondo comma svolgono la loro attività nei seguenti campi:

- A - Agricoltura, agriturismo, industria agro-alimentare;
- B - Industria (produzione di beni nel manifatturiero);
- C - Artigianato (produzione di beni nel manifatturiero);
- D - Ambiente e beni culturali;
- E - Salvaguardia del territorio;
- F - Commercio;
- G - Attività integrate che riguardano due o più dei settori sopracitati;
- H - Servizi.

4 - I soci delle cooperative di cui al primo comma debbono possedere una professionalità coerente con l'attività svolta, come indicato nello Statuto sociale.

5 - Le persone svantaggiate di cui al secondo comma devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa, salvi i casi di accertata e documentata incompatibilità dello status di socio con il loro status soggettivo. Nel caso di inserimento lavorativo di soggetti disabili, l'invalidità non deve essere inferiore a quella prevista per il collocamento obbligatorio.

6 - Si considerano persone svantaggiate:
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 3 della legge n. 104/92 e successive modifiche

REGIONE PUGLIA

ed integrazioni;

- gli ex degenti di istituti psichiatrici eed i soggetti in trattamento psichiatrico di cui alla legge n. 180/78 e legge regionale n. 72/80 e successive modifiche ed integrazioni;

- i tossicodipendenti di cui alla legge 162/90 e D.P.R. 309/90 e successive modifiche ed integrazioni;

- tutti gli altri soggetti di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 381/91.

7 - La condizione di persona svantaggiata risulta dalla prescritta documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione così come previsto dalla normativa vigente per ciascuna categoria.

ART. 3

(Soci volontari)

1 - I soci volontari di cui all'art. 2 della L. 381/91 non possono superare il 50% del numero complessivo dei soci.

ART. 4

(Albo regionale)

1 - Presso l'Assessorato Regionale al Lavoro e Cooperazione è istituito l'albo regionale delle cooperative sociali che si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/91.

2 - Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le cooperative ed i consorzi che risultano iscritti nell'apposita "Sezione Cooperazione Sociale" del Registro Prefettizio e che abbiano la sede operativa nel territorio regionale.

3 - L'iscrizione al Registro Prefettizio non comporta l'automatica iscrizione all'albo regionale delle Cooperative sociali.

4 - La richiesta di iscrizione all'albo regionale viene inoltrata dalla cooperativa all'Assessorato Regionale al Lavoro e Cooperazione unitamente alla sottoindicata documentazione:

- atto costitutivo e statuto che specifichi l'oggetto

REGIONE PUGLIA

dell'attività sociale rientrante o nell'una o nell'altra tipologia descritta al 19 e 20 comma dell'art. 2;

- libro dei soci comprensivo della sezione apposita riguardante gli eventuali soci volontari;
- certificazione attestante il rilascio dell'autorizzazione o iscrizione prescritte per legge;
- autocertificazione del legale rappresentante contenente l'impegno a: l'osservanza delle norme contrattuali; il regolare versamento dei contributi previdenziali previsti dalla legge in favore dei lavoratori; la tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale al Lavoro e Cooperazione circa ogni e qualsiasi variazione intervenuta nella composizione societaria, nella attività, nella forza lavoro;
- relazione sull'attività svolta ove si tratti di cooperative già operante;
- certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;
- certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione ed attestante la condizione di persona svantaggiata di cui all'art 2;
- ogni altra documentazione richiesta dall'Assessorato Regionale al Lavoro e Cooperazione .

5 - L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative è disposta, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, con D.F.G.R. da pubblicare per estratto nel B.U.R.F., previo parere di un'apposita Commissione nominata con decreto dell'Assessore regionale al Lavoro e Cooperazione e presieduta dallo stesso o da un Consigliere regionale suo delegato e composta da:

- n. 1 dirigente rappresentante dell'Assessorato alla Sanità;
- n. 1 dirigente rappresentante del Settore Servizi Sociali;
- n. 1 dirigente rappresentante del Settore Lavoro e Cooperazione;
- n. 1 dirigente rappresentante del Settore Formazione Professionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale al Lavoro e Cooperazione.

6 - Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

7 - L'Assessorato Regionale al Lavoro e Cooperazione cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale, riceve copia dei verbali delle ispezioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del D.L.C.F.S. n. 1577/47 modificato dall'art. 6 della L. n. 381/91, esprime il parere di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del D.L.C.F.S. n. 1577/47 così come modificato dall'art. 6 della L. n. 381/91.

REGIONE PUGLIA

8 - Le cooperative di cui al secondo comma dell'art. 2 devono dimostrare annualmente il possesso del requisito previsto dal primo punto del quinto comma del medesimo art. 2 mediante invio di documentazione apposita.

9 - Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Regione diffida la cooperativa a ripristinare lo stato preesistente. In caso di inottemperanza, dispone la cancellazione dall'albo regionale con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul B.U.R.P.

10 - L'Albo regionale delle cooperative sociali è annualmente pubblicato sul B.U.R.P., il quale dà notizia delle singole variazioni che intervengono nel corso dell'anno.

11 - L'iscrizione all'albo regionale costituisce la condizione per l'accesso agli interventi previsti dalla Regione Puglia, nonché per la stipula delle convenzioni di cui al successivo art. 6.

ART. 5

(Raccordi)

1 - Ai fini del raccordo con le attività dei servizi socio-sanitari, assistenziali e di formazione professionale, i piani ed i programmi regionali annuali prevedono interventi per le cooperative sociali e per la formazione ed aggiornamento degli operatori nei campi di attività interessati.

2 - Ai fini del raccordo con la attività di sviluppo dell'occupazione, le cooperative sociali, ricorrendone le condizioni, possono accedere ai benefici previsti dalla normativa regionale in materia di cooperazione e di politica attiva del lavoro. Il piano annuale di Formazione Professionale, prevede la realizzazione di corsi di formazione per i soggetti svantaggiati.

ART. 6

(Convenzioni)

1 - Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui al 2° comma dell'art. 2, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

REGIONE PUGLIA

10

2 - Se sono presenti nel territorio della provincia più di tre cooperative sociali iscritte all'albo di cui al 1º comma dell'art. 4, che provvedono alla fornitura dei beni e servizi richiesti, per l'individuazione del contraente, viene fatto ricorso alla trattativa privata, previa gara ufficiosa, tra almeno tre cooperative sociali.

3 - L'Amministrazione regionale, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione regionale possono affidare in concessione alle cooperative iscritte all'albo di cui all'art. 2 e ai consorzi di cui all'art. 8 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la realizzazione di opere pubbliche e la gestione di servizi pubblici diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, mediante convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui al 2º comma dell'art. 2.

4 - La Giunta Regionale provvede, con apposita deliberazione, ad adottare schemi di convenzione tipo per i rapporti fra le cooperative e le Pubbliche Amministrazioni operanti nel territorio regionale, prevedendo in particolare i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

5 - La Commissione costituita ai sensi del quinto comma dell'art. 4 provvede ad elaborare gli schemi di convenzione di cui al quarto comma, ne studia le caratteristiche e ne valuta l'andamento. Il Settore Lavoro e Cooperazione dell'Assessorato competente cura la diffusione e pubblicizzazione degli schemi di convenzione adottati dalla Giunta Regionale.

ART. 7

(Consulta Regionale della Cooperazione)

1 - La Consulta Regionale della Cooperazione istituita dalla legge regionale 12 agosto 1988 n. 23 è integrata con rappresentanti delle cooperative sociali.

2 - Al comma 2º dell'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1988 n. 23 è aggiunta la seguente lettera:
"g)" da quattro rappresentanti delle Cooperative sociali designati dalle Associazioni del Movimento Cooperativo più rappresentative a livello regionale".

REGIONE PUGLIA

ART. 8

(Relazione annuale)

1 - La Commissione di cui al quinto comma dell'art. 4 predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge, da presentare alla Giunta Regionale.

2 - A tal fine:

- analizza la tipologia e le caratteristiche delle cooperative sociali;
- individua le possibili attività ed azioni da porre in essere per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali e per il soddisfacimento dei bisogni formativi e di aggiornamento dei soci.

3 - Su proposta della Commissione, per lo svolgimento dei compiti di cui al secondo comma, l'Assessorato al Lavoro e Cooperazione può avvalersi dell'Agenzia per l'impiego della Puglia.

ART. 9

(Relazione triennale)

1) - La Giunta Regionale, trascorso tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio Regionale una relazione generale che consente di valutarne gli effetti ai fini di ogni necessaria modificazione della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VI Commissione Consiliare permanente il 27 6/11/1993